

Questo documento rappresenta un contributo di ANCI Lombardia, che riprende, sostiene, integra e articola dalla prospettiva peculiare dei Comuni lombardi le prime proposte e valutazioni che abbiamo concorso a definire con ANCI nazionale in vista della manovra di bilancio per il 2024/2026.

Un contributo che si inserisce nel piu' generale lavoro di ANCI Lombardia volto a favorire il confronto istituzionale su misure e metodo da condividere per consentire ai Comuni di affrontare e gestire in modo sostenibile ed adeguato una fase segnata da caratteristiche emergenziali e di grande cambiamento, contribuendo così nel modo migliore anche all'impegno più generale che riguarda l'intero Paese e tutte le sue istituzioni.

Le tematiche di riferimento sono quelle ampiamente sollevate nel corso del 2023, relative alla sostenibilità della parte corrente dei bilanci acuite dalla dinamica inflattiva che, pur diminuita, sembra stabilizzarsi su livelli ben superiori a quelli del 2021, nonché dal progressivo ampliamento delle aree e delle situazioni di crisi.

ANCI richiede inoltre interventi di razionalizzazione e potenziamento dei finanziamenti relativi a politiche abitative e servizi sociali e delle regole per l'assunzione e il trattamento del personale

Per quanto riguarda invece il capitolo investimenti, appare in primo luogo opportuno valutare le misure necessarie ad assicurare la completa continuità degli investimenti che potrebbero essere definanziati dal PNRR e sostenuti da altri programmi, non appena risulterà più chiara l'effettiva dimensione della nuova dislocazione.

Inoltre, sarebbe essenziale proseguire nell'opera di consolidamento nel tempo delle contribuzioni (piccoli comuni, dissesto e messa in sicurezza territori, efficientamento energetico, ecc.), così da mantenere un orizzonte pluriennale dei contributi statali, quanto mai utile ai fini della continuità nel tempo della capacità di investimento degli enti locali.

Alla luce di quanto finora affermato, presentiamo di seguito un elenco analitico delle tematiche e delle richieste di intervento

1. Equilibri correnti e perequazione



- a) incremento alimentazione verticale del FSC, anche a compensazione variazioni perequative e ripristino contributo piccoli Comuni:
- introduzione di una quota verticale nel FSC progressivamente crescente fino a raggiungere 750 mln. di euro a regime dal 2030. finalizzata a compensare gli effetti degli incrementi delle percentuali perequative dal 2024 al 2030, e a compensare parzialmente gli aumenti contrattuali e gli effetti dell'inflazione sui contratti di servizio e gli acquisti di beni e servizi. L'assegnazione è articolata in importi annuali crescenti: +250 mln. nel 2024, 300 mln. nel 2025, 350 mln. nel 2026, 500 mln. nel 2027, fino a raggiungere 750 mln. a regime dal 2029. Attualmente FSC alimentato dal solo importo necessario al ristoro del taglio temporaneo a suo tempo effettuato a carico dei Comuni per circa 560 mln. di euro (dl n. 66/2014). Come già sostenuto nelle precedenti annualità, la mancata istituzione di un fondo perequativo verticale rappresenta un vulnus del quadro costituzionale e della legislazione di attuazione, non essendo in alcun modo più sostenibile una perequazione a carico degli stessi Comuni; - ripristino contributo 50 mln. annui a sostegno dei piccoli Comuni, da inserire in FSC e con criteri meno severi rispetto a dispositivo 2022 (in particolare su reddito medio Irpef);
- interventi sulle Città metropolitane:
- 1. estensione al 2026 e incremento a 40 milioni di euro annui della compensazione per perdita strutturale di gettito da tributi automobilistici (art. 41, co.1, dl n.50/2022);
- 2. incremento del fondo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (art.1, co. 784, l. 178/2020), per 50 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, a decorrere dal 2024, così da diminuire lo sbilancio tra capacità fiscali e fabbisogni, pari a oltre 300 milioni di euro, certificato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard nel 2021. La dotazione del fondo permette attualmente di raggiungere (a regime nel 2031) una copertura di poco superiore al 50%.
- b) Revisione delle incentivazioni per obiettivi di servizio inseriti nel FSC (C. Cost. 71/2023)
- separazione delle quote incentivanti del FSC relative ai servizi di asilo nido e trasporto scolastico studenti disabili, e confluenza in uno o due fondi di perequazione speciale per il raggiungimento di obiettivi



qualificanti/livelli essenziali di prestazione, nel quadro art. 119 Cost., quinto periodo (anche in ottemperanza alla sentenza C. Cost. 71/2023);

- apertura di una riflessione sulle modalità di risistemazione della quota FSC relativa ai servizi sociali, anche alla luce della definizione dei LEPS, attualmente in avvio, con termine per soluzione (presso CTFS) al 30 giugno 2024, in ragione della diversa determinazione di questi fondi, inseriti nel FSC con finalità di generalizzato sostegno dei servizi sociali comunali:
- abolizione della sanzione per i comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di servizio (sociale, nidi, trasporto studenti con disabilità), con mantenimento delle somme non utilizzate per redistribuirle con le stesse finalità (anche in ottemperanza alla sentenza C. Cost. 71/2023);
- revisione degli obiettivi Asili nido sulla base dei seguenti criteri:
- 1. tenere conto delle rendicontazioni dell'utilizzo dei fondi 2022, che stanno dando luogo secondo i dati pervenuti al 31 luglio 2023 a mancati utilizzi per circa il 40% dell'assegnato, anche attraverso una ridefinizione della scala locale sulla cui base si deve calcolare il grado di copertura del servizio;
- 2. tenere conto dell'effettivo numero di nuovi posti in realizzazione, a seguito dei programmi specifici di investimenti inseriti nel PNRR e dell'ipotesi di nuovo bando emersa nelle ultime settimane;
- 3. tenere conto di fabbisogni meritori valutati a livello di bacino locale di fruizione del servizio, anche a prescindere dal grado di raggiungimento del livello obiettivo dei singoli comuni del bacino;
- revisione degli obiettivi Trasporto scolastico studenti con disabilità, al fine di tenere conto dell'effettiva presenza di studenti in condizioni di bisogno, come risultante dalle rendicontazioni comunali per il 2022. Si ricorda che attualmente il riparto dei fondi avviene sulla base del numero di studenti con disabilità risultanti dai dati del ministero Istruzione e merito, molti dei quali non necessitano di servizi di trasporto scolastico specifici.

c) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Riduzione dell'accantonamento al FCDE per importo e un periodo limitati (10 punti di riduzione per 3-5 anni) in corrispondenza di progetti di recupero e normalizzazione della riscossione opportunamente corredati da impegni di risultato. L'onere di finanza pubblica (indebitamento netto complessivo) è valutato prudenzialmente in 160 mln. di euro;



- 2. liberalizzazione delle assunzioni per la funzione entrate (correlabile alla misura di cui al punto precedente);
- 3. facilitazione all'accesso alle banche dati rilevanti, a cominciare dallo sblocco dell'accesso alla banca dati dei rapporti finanziari (senza consultazione dei dati), già previsto dalla legge e ancora non attuato dall'Agenzia delle entrate.

2. Politiche abitative

Per affrontare, in modo strutturale ed efficace, il disagio abitativo occorrono politiche integrate e azioni su più livelli, che devono riguardare i fondi disponibili per il welfare abitativo, gli investimenti per l'ampliamento dello stock immobiliare e della manutenzione, la disciplina legislativa (dall'edilizia residenziale pubblica agli affitti): i Comuni devono quindi essere dotati di tutti gli strumenti e le leve utili per realizzare politiche e dare risposte coerenti con le esigenze specifiche e i bisogni espressi dai territori. La principale azione da porre in essere è, dunque, il rifinanziamento del Fondo Affitti e Morosità Incolpevole che hanno rappresentato, fino ad oggi, gli unici strumenti continuativi di supporto agli affitti, l'unica forma di sostegno economico per le famiglie in difficoltà. Rifinanziamento accompagnato da una revisione delle modalità di assegnazione delle risorse che le destini direttamente a Comuni e Città Metropolitane, evitando il doppio passaggio regionale, al fine di accelerarne l'erogazione. Ricordiamo che trattasi di 300milioni di euro che la legge di bilancio per il 2023 non ha più previsto.

3. Personale

In via generale per quanto riguarda le risorse umane occorre procedere all'adozione di misure di flessibilizzazione sia delle possibilità assunzionali (tempi indeterminati e determinati, con particolare riguardo ai servizi sociali e della polizia locale, ma anche ai servizi tecnici) in termini sia di quantità di posti che di spesa. Occorre restituire il piu' possibile autonomia nelle scelte di spesa per il personale ai Comuni, con soli limiti legati alla sostenibilità di tale spesa in rapporto all'assetto delle entrate correnti ed alla spesa corrente complessive, superando tetti e limiti legati a calcoli in qualche modo definiti sulla spesa storica, come ad esempio per i fondi disponibili per i trattamenti economici accessori, flessibilità in questo caso indispensabile, per i Comuni che hanno la capacità finanziaria di sostenerle, di praticare reali politiche di riconoscimento del merito, con



conseguenze oggi imprescindibili, sulla attrattività dei posti di lavoro nella PA locale, le. Prospettive di carriera e la fidelizzazione del personale.

a) Fondo sicurezza urbana e assunzioni personale polizia municipale È necessario istituire un unico "Fondo Nazionale per la sicurezza urbana", pari a 300 milioni di euro, che unifichi i molteplici strumenti di finanziamento esistenti (Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani"), e che possa far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. La ripartizione delle risorse del Fondo dovrà essere definita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, considerate le diverse esigenze territoriali delle realtà urbane di dimensioni differenti. Una quota parte di tale Fondo dovrà essere destinata alle assunzioni di personale della polizia locale che ha subito, negli ultimi anni (2009-2020), una riduzione complessiva di circa diecimila unità.

b) Alleggerimento vincolo trattamento economico accessorio

Occorre intervenire per rendere attrattivo il Comparto delle Funzioni locali, penalizzato più di altri dal tetto al trattamento economico accessorio. Per questo è necessario correlare il vincolo al contenimento del salario accessorio al principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale, di cui al DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33 del decreto-legge 34/2019, come convertito in L. 58/2019.

4. Welfare

È necessario istituire un Fondo sociale nazionale unico in cui far confluire i principali fondi sociali nazionali nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, escludendo ogni ipotesi di "fiscalizzazione" regionale dei fondi sociali attualmente assegnati alle Regioni per essere ripartiti tra i Comuni, che determinerebbe gravi incertezze circa l'esercizio di una funzione comunale fondamentale. L'insieme delle risorse a disposizione dei Comuni per la programmazione e l'erogazione dei servizi sociali presenta caratteri di estrema frammentazione: i fondi dedicati sono molteplici, con modalità di riparto, di erogazione e di rendicontazione della spesa molto diverse tra loro. Le



differenti fonti di finanziamento a livello nazionale (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, Fondo "Dopo di Noi" e Fondo Povertà), cui si aggiungono fonti di finanziamento sovranazionale, con regole di funzionamento disomogenee, determinano un quadro applicativo estremamente complesso. I risultati in termini di continuità delle risorse e di programmabilità degli interventi sono deludenti, con fortissimi, evidenti, ritardi: la materiale erogazione agli ATS delle risorse relative ai principali fondi (FNPS, FNA, Fondo Povertà) avviene mediamente con almeno due anni di ritardo rispetto all'anno corrente, con una forte disomogeneità a livello territoriale legata ai tempi della programmazione regionale.

L'istituzione di un Fondo sociale nazionale unico consentirebbe di superare l'attuale disallineamento tra i vari fondi in termini di tempistiche, criteri e modalità di trasferimento, gestione e rendicontazione, alleggerendo il lavoro puramente amministrativo gravante sulle risorse umane dei servizi sociali comunali, semplificando, uniformando e velocizzando le procedure e favorendo la programmazione unitaria pluriennale e l'uso integrato delle risorse a livello territoriale, anche ai fini di un corretto avvio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), in corso di elaborazione

In questo contesto relativo al welfare la nostra Associazione ha già avuto modo di esprimersi e di sollecitare riscontri e risposte da parte di Governo e Parlamento, evidenziando una prospettiva particolare, la condizione dei minori.

Sottolineiamo la urgente necessità di affrontare con più adeguati strumenti, finanziari e non, il tema della tutela e garanzia dei diritti e della condizione dei minori. Tema che ha un crescente impatto sulla tenuta dei bilanci comunali e contestualmente rimanda a diritti essenziali e servizi da garantire da parte della Repubblica, non solo dei Comuni.

I Comuni condividono e ritengono irrinunciabile la necessità di tutelare sempre e comunque il preminente interesse del minore, ponendo in essere gli interventi più adeguati in ogni situazione di pregiudizio.

Tuttavia, la normativa relativa al sistema integrato di interventi e servizi sociali, prescindendo dalle singole capacità economiche e finanziarie, affida ai Comuni tutta una serie di oneri relativi alla realizzazione dei sistemi locali di interventi e servizi socioassistenziali, generando una serie di criticità:



- ✓ rispetto al collocamento etero familiare dei minori su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, attualmente ai Comuni vengono imputati gli oneri economici derivanti dal collocamento dei minori, prescindendo dalla reale disponibilità finanziaria a sostenere tali costi, e pertanto tutti i Comuni (ma i Piccoli Comuni in particolare) sono costretti a stravolgere i loro bilanci, fino a compromettere l'erogazione di altri servizi essenziali;
- ✓ anche per quanto riguarda l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione, così come prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stata più volte segnalata da ANCI Lombardia nel corso di questi anni l'insostenibilità della gestione del servizio, per una serie di motivi (incremento esponenziale del numero di certificazioni da parte dell'autorità sanitaria, difficoltà a reperire figure professionali adeguate e adeguatamente retribuite, vincoli legati all'obbligo di assistenza "ad personam");
- ✓ infine, per quanto attiene alla gestione dei MSNA, si segnalano situazioni di forte criticità dovute da un lato alla particolare vulnerabilità che caratterizza la gran parte dei soggetti coinvolti, da cui discende l'esigenza di reperire risorse economiche sufficienti a garantire un collocamento idoneo, anche al di là del riconoscimento posto a carico del Fondo Nazionale per l'accoglienza di MSNA.

5. Sostegno alla cooperazione intercomunale, dalle gestioni associate alle fusioni

Si propone un incremento dei fondi attualmente esistenti destinati annualmente al sostegno dei processi volontari di gestione associata attraverso le Unioni di Comuni ed a quelli di fusione. Risorse finalizzate ad irrobustire il sistema delle autonomie locali, dentro il contesto dei processi di riordino istituzionale territoriale che rivestono una particolare importanza per la nostra Regione, la sua Città Metropolitana, le sue Provincie e i suoi 1500 Comuni.

6. Ristoro danni da calamità naturali e interventi di messa in sicurezza dei territori

È aperta la questione della adeguatezza dei sistemi e della entità dei ristori per i danni derivanti da eventi estremi che divengono sempre più ricorrenti, da unire ad una nuova stagione della programmazione pluriennale degli interventi di difesa dal dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza dei territori.



7. Questione ordinamentale del limite dei mandati

Per quanto non attinente direttamente alla sessione di bilancio, cogliamo l'occasione per riproporre, in vista di una tornata che il prossimo anno coinvolgerà i due terzi dei Comuni lombardi, la richiesta condivisa dall'intera Associazione di superamento del limite dei due mandati per i Sindaci di tutti i Comuni. Nel ribadire questa richiesta si richiama in subordine anche almeno quanto già proposto da ANCI relativamente al superamento del limite per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in relazione anche al diverso sistema elettorale che li caratterizza.

aaaaaaa

Tutto ciò premesso, proponiamo all'attenzione dei parlamentari il seguente elenco di misure, proposte di modifica normativa ed emendamenti, finalizzati ad affrontare in modo concreto le criticità finora evidenziate:

Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati. 2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite



previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

Motivazione

La norma proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente. La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistemico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie. Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a XXXXXX milioni di euro, per il



triennio 2024-2026. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35- quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Con decreto del Ministro dell'Interno. entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 8 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo



della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste. A partire dall'utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani". Emerge pertanto l'esigenza di un'unificazione di tali molteplici strumenti di finanziamento esistenti, con l'istituzione di un unico Fondo nazionale che possa rispondere alle diverse finalità anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. Una quota del Fondo andrà destinata alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato e ripartita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

FSC integrazione perequativa (700 milioni a regime)

Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, le parole "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1.010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029" e dopo le parole "esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale," sono inserite le parole "tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,".

Motivazione

La norma proposta aumenta la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) di cui alla lettera d-quater), attualmente alimentata dal solo importo



necessario al ristoro del taglio temporaneo a suo tempo effettuato a carico dei Comuni per circa 560 mln. di euro (dl n. 66/2014), introducendo una quota "verticale" di finanziamento della perequazione comunale da parte dello Stato. Tali maggiori risorse consentiranno di finanziare il progredire della perequazione fino alla conclusione del percorso fissata tra il 2029 e il 2030, senza richiedere ulteriori sacrifici agli enti più dotati. La proposta integra, inoltre, i criteri generali di riferimento per il riparto della quota in questione introducendo un possibile riferimento agli oneri sostenuti dai Comuni per effetto dell'inflazione, rendendo più flessibile il riparto stesso. L'incremento complessivo rispetto agli attuali stanziamenti è di 150 milioni di euro per il 2024, fino a 700 milioni di euro a regime, a decorrere dal 2029.

Integrazione FSC a favore dei piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica

Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, dopo la lettera d-octies inserire la seguente: «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri: 1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di FSC. riferimento del reperibili al indirizzo: seguente http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita; 2) ai dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale dell'ultimo triennio disponibile deve risultare inferiore di oltre 1.000 euro rispetto alla media nazionale del medesimo triennio: 3) al riparto sono comunque ammessi i Comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto; 4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun Comune, di cui al precedente numero 1)».; 15 Conseguentemente, al comma 448, articolo 1 della medesima legge n. 232/2016, gli importi del Fondo di solidarietà comunale relativi agli anni dal 2024 al 2030 sono aumentati di 50 milioni di euro per ciascuna annualità.



Motivazione

La norma proposta stabilizza ed integra nel FSC il contributo di 50 milioni di euro assegnato per il solo 2022 ai piccoli Comuni (popolazione inferiore a 5mila abitanti) in condizione di spopolamento e di disagio socioeconomico dalla legge di bilancio per il 2022. Questo tipo di intervento appare necessario anche in considerazione della tendenza, intrinseca all'attuale schema di applicazione della perequazione, alla penalizzazione dei Comuni di minore dimensione nel calcolo delle assegnazioni annuali del FSC. I criteri di assegnazione della nuova quota, che viene inserita stabilmente tra i riparti interni al fondo di solidarietà, fanno riferimento a un indicatore di spopolamento – la riduzione della popolazione rispetto al 2011 di oltre il 5% – e ad un indicatore di povertà relativa (reddito imponibile pro capite inferiore di almeno 1000 euro rispetto al dato medio nazionale).

Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà

- 1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
- 3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio



di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

L'incidenza delle spese per obblighi di allontanamento dalla casa familiare di minori, stabiliti dal giudice a carico dei Comuni di residenza degli interessati può incidere in modo rilevante sugli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli enti di minore dimensione. Nel 2021 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno ai Comuni fino a 3mila abitanti gravati da tali spese. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione di molto superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento). La norma proposta istituisce un fondo di 50 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica del finanziamento degli oneri in questione, ampliando al tempo stesso il perimetro dei beneficiari ai Comuni con popolazione fino a 100mila abitanti, ma riservando la maggior parte del contributo (30 milioni di euro) agli enti di minore dimensione.

Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per assistenza educativa

Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità è incrementato per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 di 20 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 10 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

Motivazione

L'emendamento proposto incrementa il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di 30 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica dell'inquadramento professionale degli assistenti educatori e del finanziamento degli oneri in questione, riservando la maggior parte del contributo (20 milioni di euro) agli enti di minore dimensione.



Servizi per l'infanzia oggetto di incentivazione e mantenimento nel FSC delle risorse restituite da parte dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di servizio annuali (Asili nido, servizi sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità), a sostegno degli obiettivi stessi

1. Anche al fine di dare parziale attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 73 del 2023, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: a. alla lettera d-sexies) sostituire le parole: "nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" con le parole "nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"; b. alla medesima lettera d-sexies), dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, in occasione dei provvedimenti annuali di assegnazione delle risorse di cui alla presente lettera, sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche tenendo conto dei Comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33%, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti."; c. alla lettera d-quinquies, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali." d. alla lettera d-octies sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si



applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"

Motivazione

Le norme proposte permettono di meglio precisare alcuni degli impieghi dei fondi di incentivazione di servizi di rilevanza sociale (servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità), introdotti nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) dal 2021 e in crescita progressiva nell'arco dei prossimi anni, nonché di assicurare che gli eventuali inutilizzi di somme per mancato raggiungimento degli obiettivi protempore indicati rimangano nel perimetro del FSC con la medesima destinazione. Quest'ultima necessità è di particolare rilievo alla luce della sentenza C. Cost. n. 73/2022, che ha sollevato dubbi di legittimità circa il dispositivo attuale che "sanziona" i Comuni inadempienti rispetto agli obiettivi annuali prefissati attraverso il recupero delle somme assegnate, senza individuare strumenti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi stessi, in diversi casi connessi con livelli essenziali di prestazione già determinati o in via di determinazione. La lettera a) permette di impiegare le somme assegnate per il potenziamento degli asili nido comunali per un ventaglio più ampio di servizi. Oltre all'incremento di posti per "asili nido e micro-nidi, unica opzione oggi considerata dalla norma primaria (rif. a art.2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 65/2017), la norma proposta amplia le tipologie di servizio alle sezioni primavera e ai servizi educativi in contesto domiciliare (rispettivamente, le lettere b) e c) punto 3, della norma citata. In questo modo si facilita il raggiungimento dell'obiettivo di servizio, in particolare nei piccoli Comuni dove l'avviamento di un asilo nido risulta più problematico rispetto ad ampliare o istituire una sezione primavera o un servizio educativo in contesto domiciliare, che per le loro caratteristiche di intensità e frequenza del bambino possono essere considerati servizi equivalenti. Con la lettera b), sempre in materia di asili nido, si mantengono nel perimetro del FSC le somme eventualmente non utilizzate e, nel quadro della riassegnazione finalizzata ai medesimi obiettivi, si permette di riutilizzare tali somme anche a favore dei Comuni che già hanno raggiunto l'obiettivo di servizio ma che hanno richiedenti cui il posto non viene concesso a causa dell'offerta insufficiente rispetto alla domanda. Con le lettere c) e d) si mantengono nel perimetro del FSC le somme eventualmente non utilizzate dai Comuni per il raggiungimento degli obiettivi di servizio oggetto di incentivazione con fondi dedicati del FSC, con riferimento al potenziamento dei servizi sociali comunali (lett. c) del trasporto scolastico di studenti con disabilità (lett. d).



Tali somme potranno così essere utilizzate in annualità successive e con le stesse finalità originarie, sulla base di proposte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS). La stessa lett. d), inoltre, esplicita anche nel caso del trasporto studenti con disabilità, come già avviene per gli altri servizi oggetto di incentivazione, l'espressa facoltà di utilizzo delle somme assegnate per assunzioni di personale funzionale all'espletamento del servizio, facoltà non menzionata dall'attuale formulazione normativa. Le norme proposte non comportano oneri per la finanza pubblica.

Interventi a favore delle gestioni associate (contributi per Unioni e Fusioni)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione".

Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

In attesa del riordino della normativa sulle gestioni associate nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei



processi associativi e per favorire le fusioni tra Comuni. Le circa 500 Unioni di Comuni, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. Lo stesso obiettivo vale per i Comuni nati in seguito a fusione, in modo da conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali.

Risorse delle Città metropolitane

- 1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
- 3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
- 4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da



ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al 21 comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. 6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025". La proposta comporta maggiori oneri pari a: 70 mln. di euro per il 2024; 90 mln. di euro per ciascuno degli anni; 50 mln. per ciascuno degli anni successivi.

Motivazione

Le norme proposte mirano a soddisfare parte del fabbisogno finanziario delle città metropolitane derivante da due distinti fenomeni. In primo luogo, il preoccupante calo dei gettiti da tributi automobilistici, che rappresentano oltre la metà delle risorse proprie degli enti, inizialmente indotto dal blocco delle attività derivante dalla pandemia da virus Covid19 e poi proseguito per effetto delle difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti dei veicoli, nonché della crisi energetica in corso. È prevedibile che le riduzioni osservate nello scorso triennio e proseguite nel 2023 in modo solo lievemente attenuato comprendano una componente strutturale in grado di minacciare in modo stabile la dimensione ordinaria delle entrate delle Città metropolitane. La norma proposta con i commi da 1 a 3 assegna un contributo di 40 milioni di euro annui tra il 2024 e il 2026 in proporzione delle perdite di gettito subite da ciascun ente, tenendo conto delle risorse già assegnate con il dl 50/2022 alla Città metropolitana di Roma, prendendo a riferimento il gettito ordinario del 2019. Il comma 2 permette inoltre agli enti di imputare parte delle somme assegnate di anno in anno sull'esercizio precedente in fase di rendiconto per contrastare l'insorgere di disavanzi – o l'aggravamento di disavanzi già in essere – derivanti dalle perdite di gettito oggetto del ristoro. Con il comma 4, inoltre, viene aumentato il fondo istituito nel 2022 per tenere conto del nuovo assetto del finanziamento delle Città metropolitane e delle Province finalizzato a riequilibrare progressivamente lo sbilancio tra fabbisogni standard e risorse proprie gravate da un rilevantissimo contributo alla finanza pubblica determinato dai tagli insostenibili dello scorso decennio, sbilancio certificato in oltre 300 milioni di euro annui. Il contributo istituito con la legge di bilancio per il 2022, tuttavia, determina maggiori risorse a regime a favore delle CM per soli 159 milioni di euro e in un arco decennale. L'assegnazione di 50 milioni aggiuntivi risponde quindi alla necessità di



rafforzare questo dispositivo a decorrere dal 2024 anche al fine di assicurare le condizioni per una migliore gestione dei numerosi interventi PNRR di cui le CM sono soggetti attuatori. Infine, il comma 5 mantiene ancora per il biennio 2024-25 l'erogazione annuale straordinaria per le Città Metropolitane di Roma e di Milano, rispettivamente per 20 e 10 milioni di euro.

gggggg

All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;

Motivazione

La norma proposta estende la possibilità del terzo mandato per i sindaci, attualmente limitata ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, aumentando la soglia sino a 15.000 abitanti, anche in considerazione del medesimo sistema elettorale che caratterizza tali comuni.